



In tema di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria e sommarie informazioni testimoniali

N

ell'ipotesi di **dichiarazioni rilasciate da un verbalizzato in via confidenziale** ad un operatore di Polizia Giudiziaria ma **non confermate o assunte in verbali** - ad esempio dopo un incidente stradale - può liberamente questi rendere testimonianza (cd. indiretta)?

Nel codice vigente, la generale ammissibilità della **testimonianza indiretta** si accompagna alla definizione di un quadro di regole volte a prevenire un uso arbitrario dell'istituto e ad offrire al giudice gli elementi necessari per compiere il

controllo sulla credibilità dei dichiaranti e sull'attendibilità del loro racconto. Tale normativa vuole assicurare la possibilità di un contatto diretto tra il giudice e la fonte di prova e, al contempo, garantire il diritto di difesa delle parti, consentendo un'adeguata esplicazione dei principi dell'oralità e del contraddittorio. L'art. 195 c.p.p., nell'ammettere la testimonianza indiretta, subordina l'utilizzazione dei suoi risultati alla presenza di determinate condizioni, sulle quali si sono formati due distinti orientamenti.

L'art. 357 c.p.p. stabilisce che la Polizia Giudiziaria (*oltre, PG*) **deve** documentare mediante verbale il compimento di una serie di atti delle indagini preliminari specificamente elencati, fra i quali, le informazioni assunte sulla base dell'art. 351 dai potenziali testimoni; tuttavia, la norma non commina alcuna specifica sanzione processuale per l'ipotesi in cui l'obbligo di verbalizzazione non sia osservato¹.

Per il principio di tassatività enunciato dall'art. 177 c.p.p., infatti, la violazione di una norma può dar luogo a nullità solo nelle ipotesi in cui la sanzione sia specificamente comminata. E l'art. 142 c.p.p., relativo alle ipotesi di nullità dei verbali, specifica che «la nullità degli atti documentati mediante verbale è prevista soltanto nei casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute o di mancanza di sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente».

Si ha testimonianza indiretta (o "*de relato*"), che trova la sua disciplina normativa all'art. 195 c.p.p., quando il **testimone** riferisce di **fatti** non appresi direttamente, ma **riferitigli da altre persone**², manifestando ed offrendo al giudizio, in ordine a fatti

rilevanti ai fini della decisione, una cognizione non originaria (appresa, cioè, direttamente con i propri sensi) bensì derivata, in quanto ottenuta attraverso l'intermediazione di altra persona che di quei fatti ha avuto percezione immediata (comma 1).

Trattasi, quindi, di una testimonianza cd. di "secondo grado", in quanto non si riferisce una esperienza personale, bensì altrui, un dato storico di una vicenda cui non si ha assistito.

La conoscenza del fatto può essere conseguita dal teste indiretto anche attraverso forme di divulgazione diverse da quella orale, come, ad esempio, mediante lo scritto o i gesti, evidenziandosi così, in ogni caso, la centralità della nozione di comunicazione, quale connotato strutturale essenziale del concetto di testimonianza indiretta³ (comma 5).

I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli artt. 200 e 201 c.p.p. in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati (comma 6).

Il comma 4, invece, statuisce che gli ufficiali e gli agenti di PG non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), c.p.p. né può essere utilizzata (comma 7; cfr. art. 191 c.p.p.) la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

In ordine al **valore probatorio**, la testimonianza indiretta soggiace al principio generale della "libera valutazione delle prove"⁴ quale principio cardine del nostro ordinamento processuale, in quanto il legislatore non ha posto alcuna gerarchia intesa a privilegiare la testimonianza diretta⁵, ma si è affidato al libero convincimento del giudice, il quale non deve assolutamente scadere in un libero arbitrio bensì concretizzarsi in un coerente ed organico criterio di valutazione del materiale probatorio legittimamente raccolto⁶.

Atteso che nel sistema accusatorio gli strumenti accertativi sono attentamente disciplinati e sono previste rigide regole di

esclusione, l'**inutilizzabilità** è stata normata con l'intento di rispettare il principio di tassatività (il cui presupposto essenziale è quello di determinatezza) e discernere nettamente le prove dalle 'non prove', nell'eterno conflitto tra giustizia formale e sostanziale.

L'introduzione e l'**utilizzo** nel processo penale della testimonianza indiretta è subordinata all'osservanza di una serie di regole e prescrizioni:

1) il teste *de relato* deve necessariamente indicare⁷ la fonte (teste di riferimento) da cui ha appreso le notizie oggetto della deposizione;

2) individuato il teste di riferimento, lo stesso va citato⁸ per essere a sua volta ascoltato in dibattimento. Tuttavia, mentre è sempre necessaria l'indicazione della fonte primaria da parte del teste *de relato*, lo stesso non può dirsi in ordine alla citazione della stessa, la cui audizione è subordinata ad una richiesta di parte o all'iniziativa del giudice⁹.

Il consenso implicito dell'imputato, ravvisabile nella mancata richiesta di audizione del teste di riferimento e il consenso esplicito di questi, concretizzatosi in una rinuncia espressa, rendono possibile l'utilizzazione delle risultanze della testimonianza indiretta, poiché l'imputato – e la parte – compie consapevolmente un atto di disposizione e di esercizio del diritto alla prova ad esso attribuito.

Anche per la testimonianza indiretta valgono i limiti generali di ammissibilità dettati in materia di testimonianza (ad es. acquisizione della notizia o del fatto in violazione dei principi sanciti, a tutela del diritto di difesa e/o di riservatezza, dal c.p.p.). In sostanza

si dovrà trattare di notizie (o dichiarazioni) apprese in maniera del tutto legittima, non essendo - ad esempio - possibile riferire su fatti appresi da soggetti tenuti al segreto professionale (art. 200 c.p.p.) o di ufficio (art. 201 c.p.p.).

TESTIMONIANZA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

L'art. 195 c.p.p. ammette la **testimonianza indiretta** con riserva di utilizzabilità, ossia consentendone in generale l'assunzione seppur subordina alla presenza di determinate condizioni, che consentano una verifica della credibilità della fonte primaria.

Il primo limite è al comma 7 dell'art. 195 c.p.p. secondo cui non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta, o non è in grado di indicare, la fonte di conoscenza: la *ratio* che ispira tale disposizione (e la sua natura di "norma di chiusura") ne conferiscono il ruolo di principio-cardine attorno al quale ruota tutta la disciplina in esame.

Il secondo limite si rinviene al comma 1 dello stesso articolo, dove è stabilito che, allorché il testimone si riferisca per la conoscenza dei fatti ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. Inoltre, il successivo comma 2 attribuisce in ogni caso al giudice un potere d'ufficio in tal senso, esercitabile al di fuori dei presupposti prescritti dall'art. 507 c.p.p.

Nonostante le forti prese di posizione¹⁰, la Corte di Cassazione ha continuato ad interpretare secondo l'orientamento tradizionale l'art. 195, comma 4, c.p.p. che, per comodità, si riassume nel seguente quadro sinottico.

caso/ipotesi	per la Corte di Cassazione
Identificazione dell'imputato nella persona dell'autore dei reati In mancanza del riconoscimento della persona offesa il Tribunale aveva adoperato le dichiarazioni de relato del teste di PG (che aveva dichiarato che in sede di indagini preliminari il Tizio aveva effettuato una identificazione fotografica)	La circostanza, valorizzata dalla Corte di Appello, che sia stato lo stesso difensore dell'imputato a compulsare il teste di PG sul punto, rivolgendogli una specifica domanda, così provocando la risposta del teste, è idonea a rimuovere il divieto di testimonianza indiretta che l'art. 195 c.p.p., comma 4, pone per gli ufficiali e gli agenti di PG, alla luce del principio dispositivo della prova, di cui all'art. 493 c.p.p., comma 3 (Cass. n. 24543/2012)
Dichiarazioni di Tizio a sostegno dell'ipotesi accusatoria non verbalizzate a causa del rifiuto del predetto di aderire alla richiesta di verbalizzazione e assunte senza le necessarie garanzie difensive in favore del dichiarante	E' utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di PG nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto d'indagine alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria e non essendo operante nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di PG dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi (Cass. n. 20210/2012)
Utilizzazione della testimonianza dell'UPG relativamente a fatti e circostanze alle quali non era stato presente ed apprese solo dalla lettura delle relazioni di servizio redatte da altri agenti di P.G	Il divieto di testimonianza indiretta non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo (Cass. n. 11440/2013; n. 36286/2010)
Deposizione, ritenuta ammissibile, di un agente di PG il quale, nell'ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto accusato di inosservanza delle prescrizioni attinenti alla sorveglianza speciale, aveva riferito di aver appreso, in occasione del controllo che aveva dato luogo alla denuncia del sorvegliato, dalla di lui convivente, che il medesimo era assente dall'abitazione	In tema di testimonianza indiretta deve ritenersi che gli 'altri casi' (diversi, cioè, da quelli di cui agli artt. 351 e 357 c.p.p.) nei quali, in deroga al suddetto divieto, la testimonianza indiretta è ammissibile, non possono che essere quelli nei quali la PG, attesa l'eccezionalità della situazione operativa o la straordinaria urgenza dell'intervento, abbia acquisito dichiarazioni dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale (Cass. n. 16324/2012)
Entrambi i Giudici di merito utilizzano, per la condanna di Tizio, solo le dichiarazioni degli ufficiali e agenti della P.G. che hanno per oggetto la loro attività istituzionale; e quand'anche nel corso della loro deposizione riportano frasi di testimoni i giudici di merito, nella loro motivazione, prendono in considerazione solo ciò che è stato riferito direttamente dai testi	Le dichiarazioni dell'UPG sono state non solo confermate dagli altri operatori di P.G., escussi correttamente come testi, ma soprattutto riguardano attività del suo ufficio non contestate dalla difesa del ricorrente e concernenti accertamenti oggettivi (ad esempio: esame tabulati dei telefoni dell'imputato; rinvenimento e sequestro del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato – Cass. n. 19604/2012)

<p>Uno degli operanti avrebbe riferito <i>de relato</i> sulla circostanza acquisita da Tizia, all'epoca convivente dell'imputato, dell'essere stato l'imputato alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcool (in violazione dell'art. 186 C.d.S.)</p>	<p>Correttamente, il giudice di secondo grado ha espressamente rilevata l'irrelevanza della deposizione contestata, perché il tema di prova era soddisfatto altrimenti attraverso l'utilizzazione di altri elementi di prova documentali e testimoniali (Cass. n. 9477/2012; contra, Cass. n. 19678/2011).</p>
<p>Minacce materialmente proferite da Tizio (in accordo però con Caio), allorché si celebrava il processo per i reati di estorsione e favoreggiamento. Il fatto era stato notato dall'UPG il quale aveva poi riferito, nel presente processo, di avere personalmente visto il confabulare di Caio e Tizio mentre il primo guardava in cagnesco Sempronio chiamato a deporre</p>	<p>Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di PG non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di PG, ciascuno nella propria qualità (Cass. n. 5965/2008 e n. 48538/2011).</p> <p>Si tratta di un orientamento che si rifà a numerosi precedenti nello stesso senso, tutti volti a sostenere l'assunto di fondo secondo cui non può ricadere nel divieto di utilizzabilità la deposizione della PG che riferisca dichiarazioni apprese nella descritta eccezionalità della situazione operativa o in una straordinaria urgenza dell'intervento, di modo che la relativa acquisizione direttamente dalla fonte primaria sia per forza avvenuta omettendo di documentarle contestualmente nella forma del verbale</p>
<p>Testimonianza dell'ufficiale di PG che fa generico riferimento a quanto appreso da un ispettore di polizia di Lugano, che non consentirebbe la verifica della dichiarazione</p>	<p>Il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dall'art. 195 c.p.p., comma 5 non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della PG sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia (Cass. n. 36914/2011), sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati (nella specie si è ammesso nello stesso ricorso che il riferimento fatto dall'UPG fu ad un ispettore di polizia del Cantone di Lugano Confederazione Elvetica e quindi ad un organismo qualificato e ben individuato – Cass. n. 34180/2009)</p>
<p>Dichiarazioni rese informalmente nelle indagini preliminari alla PG dal minore vittima di abusi e riportate nelle annotazioni di PG (utilizzabili nel giudizio abbreviato, Cass. Pen., Sez. III, n. 27117/15)</p>	<p>Il divieto di testimonianza indiretta non si riferisce ai casi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, per es. dal genitore (Cass. Pen. Sez. III, n. 38560/14)</p>

Note:

- 1 - Va ovviamente distinta la situazione di totale mancanza di documentazione da quella in cui vi sia, sebbene in forma diversa da quella prescritta (ad esempio, annotazione in luogo di verbalizzazione), ma che ne consenta comunque l'individuazione.
- 2 - Per la dottrina, **testimone** di certi fatti è colui che li abbia percepiti personalmente, mentre la **testimonianza** è l'atto con il quale il teste, comunicando agli altri le sue percezioni, esplicitamente o implicitamente garantisce l'esistenza dei fatti che le hanno provocate; da qui la difficoltà concettuale a ricomprendere fra le testimonianze le dichiarazioni con cui si riferiscono percezioni non proprie.
- 3 - La giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità dell'art. 195 c.p.p. in tutti quei casi in cui il teste riferisca su fatti che, pur non essendo avvenuti, quantomeno nella loro totalità, sotto la sua diretta percezione, possano tuttavia ricondursi ad un suo patrimonio conoscitivo personale e non derivato da una comunicazione ricevuta da un terzo (Cass., Sez. I, 23.3.1998) e, in una logica analoga, in tutte le ipotesi in cui il dichiarante si riferisca, anziché ad un dato appreso da altra persona, ad una notizia che in un certo ambiente costituisca fatto notorio (Cass., Sez. I, 31.10.1991; Cass., Sez. V, 29.4.2002).
- 4 - Sancito dall'art. 192, comma 1, c.p.p. (V. Cass., Sez. VI, 5.3.2004; Cass., Sez. I, 21.12.1999; Cass., Sez. I, 22.9.1998).
- 5 - Pur dovendosi riconoscere come sia più facile stimare la credibilità di quest'ultima che, avendo acquisito una conoscenza personale dei fatti da dimostrare, può essere sottoposta ad un'attenta verifica mediante lo strumento dell'esame incrociato.
- 6 - Pertanto, nulla esclude che, chiamata a deporre la persona alla quale ha fatto riferimento il teste *de relato*, qualora questa affermi la non veridicità di quanto affermato e dichiarato dal testimone sentito per primo, il giudice possa comunque valutare le due deposizioni (alla luce ed in stretta connessione logico-giuridica degli altri elementi probatori acquisiti al processo) e ritenere attendibile la deposizione "de relato" anziché quella della persona a cui è stato fatto riferimento (Cass., Sez. V, 4.2.1993; Cass., Sez. V, 11.2.1991; Cass., Sez. VI, 17.5.1993).
- 7 - Il termine "indicare" non richiede ovviamente una esatta specificazione delle generalità anagrafiche della fonte diretta, essendo infatti sufficiente fornire elementi idonei atti all'identificazione.
- 8 - Al fine di evitare richieste tardive o pretestuose tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali, la richiesta di parte, tendente all'esame delle persone alle quali il teste si riferisce per la conoscenza delle proprie affermazioni, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il teste indiretto viene sentito (Cfr. Cass., Sez. I, 25.2.1991). Tuttavia, il termine entro il quale la parte interessata deve richiedere l'audizione del teste di riferimento, atteso che il legislatore nulla ha stabilito al riguardo, può utilmente intervenire sino all'inizio della discussione finale nel dibattimento di primo grado (Cfr. Cass., Sez. V, 28.5.2002, n. 223542; Cass., Sez. V, 5.10.1999, n. 215547).
- 9 - L'inutilizzabilità operi solo nell'ipotesi di mancata audizione del teste di riferimento sollecitata dalle parti, e non anche nei casi diversi in cui questi, chiamato a deporre, si rifiuti di rispondere, o si avvalga della facoltà di astenersi dal testimoniare (in tal senso: Cass., Sez. I, 25.2.1991; Cass., Sez. VI, 25.5.1993).
- 10 - Nel tempo l'art. 195 c.p.p. è stato oggetto di riforme (legge n. 63/2001), sentenze della Corte Costituzionale (n. 305/2008) e delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 36747/2003).

***Ten. Col. Guardia di Finanza**